



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6595 del 2013, proposto da: Regione Veneto, in persona del Presidente della Regione *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Zanon, dall'avv. Francesco Zanlucchi e dall'avv. Emanuele Mio, tutti dell'Avvocatura Regionale, nonché dall'avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Federico Confalonieri 5;

***contro***

A.N.A.V. - Associazione Nazionale Autotrasporti Viaggiatori, Sezione Territoriale Regione Veneto, unitamente ad ACTT S.p.a., ATM S.p.a., CTM S.p.a., APS Holding S.p.a., ATV S.r.l.; FTV S.p.a.; Busitalia - Sita Nord S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Malena, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi, 81; AIM Mobilità S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Malena, con domicilio eletto

presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi, 81;  
ACTV S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Malena, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi, 81;  
Provincia di Venezia, in persona del Presidente della Provincia *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Malena, con domicilio eletto presso il suo in Roma, via dei Gracchi, 81;  
Comune di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Gidoni e dall'avv. Antonio Iannotta, della Civica Avvocatura, nonché dall'avv. Nicolò Paoletti, con elezione di domicilio presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;

***nei confronti di***

Comune di Treviso; Provincia di Verona; Comune di Belluno;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. I, n. 317 dd. 4 marzo 2013, resa tra le parti e concernente diniego di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti per i servizi minimi di trasporto automobilistico e lagunare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' A.N.A.V.- Associazione Nazionale Autotrasporti Viaggiatori - Sezione Territoriale Regione Veneto, della AIM Mobilità S.r.l., della ACTV S.p.a., della Provincia di Venezia, nonché del Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante Regione Veneto l'avv. Andrea Manzi, per le appellate

A.N.A.V. - Associazione Nazionale Autotrasporti Viaggiatori, Sezione Territoriale Regione Veneto, AIM Mobilità S.r.l., ACTV S.p.a. e Provincia di Venezia l'avv. Massimo Malena, nonché per l'appellato Comune di Venezia l'avv. Antonio Iannotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.1. Con 5 distinti ricorsi, rispettivamente proposti innanzi al T.A.R. per il Veneto sub R.G. 905, 930, 1092, 1299, e 1300 del 2012 e integrati da successivi ricorsi per motivi aggiunti, il Comune di Venezia, l'ACTV S.p.a., la Provincia di Venezia, l'A.N.A.V. -Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – Sezione Territoriale Regione Veneto (quest'ultima unitamente a ACTT S.p.a., ATM S.p.a., CTM. S.p.a., APS Holding S.p.a., ATV S.r.l. e FTV S.p.a.; Busitalia - Sita Nord S.r.l., già Fs Trasporti su Gomma S.p.a., ovvero già Sita S.p.a.) e AIM Mobilità S.r.l., hanno chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

- a) deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 882 adottata il 22 maggio 2012 e avente ad oggetto: *“Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20, 32, L.R. 30 ottobre 1998 n. 25. Assegnazione dei finanziamenti per l'esercizio delle prime cinque mensilità dell'esercizio 2012”*;
- b) deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 973 dd. 5 giugno 2012, avente ad oggetto: *“Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R. 30 ottobre 1988 n. 25. Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti per l'esercizio della mensilità di giugno 2012”*;
- c) deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1269 dd. 3 luglio 2012, avente ad oggetto: *“Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R. 30 ottobre 1988 n. 25. Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti per l'esercizio della mensilità di luglio 2012”*;

d) deliberazione di Giunta regionale n. 1500 dd. 31 luglio 2012, avente ad oggetto: *“Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R. 30 ottobre 1988 n. 25. Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti per l'esercizio della mensilità di agosto 2012”*;

e) deliberazione di Giunta regionale n. 1806 dd. 4 settembre 2012, avente ad oggetto: *“Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, L.R. 30 ottobre 1988 n. 25. Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti per l'esercizio della mensilità di settembre 2012”*.

Le parti ricorrenti in primo grado si identificavano in Enti locali (segnatamente il Comune e la Provincia di Venezia), nonché in società affidatarie di servizi di trasporto pubblico urbani e extraurbani, terrestri e marittimi (segnatamente: la ACTV - Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano S.p.a., avente sede a Venezia; la AIM Mobilità S.r.l., facente parte del gruppo Aziende industriali multi servizi S.p.a. di Vicenza; la ACTT – Azienda consortile trasporti di Treviso S.p.a., la ATM – Azienda trasporti municipalizzata S.p.a. avente sede a Vittorio Veneto-Tv, la CTM. – Consorzio Trasporti Muson S.p.a. con sede a Castelfranco Veneto - Tv, la APS – Azienda Padova Servizi Holding S.p.a., la ATV – Azienda Trasporti Verona S.r.l., la FTV – Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.a.; la Busitalia - Sita Nord S.r.l., società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.),

nonché dalla Sezione regionale veneta dell’A.N.A.V. -Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, associazione di categoria dei soggetti affidatari di servizi di trasporto pubblico urbani e extraurbani.

I ricorrenti in primo grado hanno censurato le anzidette deliberazioni della Giunta Regionale assumendo che tali provvedimenti di fatto reitererebbero i vizi di legittimità già riconosciuti dallo stesso T.A.R. con propria sentenza n. 984 dd. 12 luglio 2012 nei riguardi dell’antecedente deliberazione della Giunta Regionale n. 512 dd. 19 aprile 2011, per l’appunto in tale occasione annullata dallo stesso

giudice con riguardo al procedimento seguito per la sua adozione: ossia disponendo una riduzione indiscriminata dei finanziamenti destinati alla copertura dei servizi minimi di trasporto, così incidendo sul *“livello dei servizi minimi”*, e ciò in difetto della necessaria, previa convocazione della conferenza di servizi in violazione dell’art. 16 del D.L.vo 19 novembre 1997 n. 422 (recante il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), nonché dell’art. 20 della L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 (a sua volta recante la disciplina e l’organizzazione del trasporto pubblico locale nella Regione Veneto).

In particolare, secondo i ricorrenti, la Regione aveva illegittimamente reiterato l’anzidetta riduzione dei finanziamenti in violazione degli artt. 14 e 16 del D.L.vo 422 del 1997, nonché degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 25 del 1998 in quanto non aveva previamente attivato e concluso il procedimento previsto per la modifica del piano regionale del trasporto pubblico locale, il quale, a’ sensi dell’art. 14, terzo comma, del medesimo D.L.vo 422 del 1997, doveva essere approvato *“sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori”*.

I ricorrenti in primo grado hanno anche dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione e insufficienza di motivazione, poiché le predette deliberazioni della Giunta Regionale, attraverso la riduzione delle risorse destinate al servizio pubblico di trasporto, avrebbero in realtà apportato una modifica *“mascherata”* dei servizi minimi essenziali senza seguire i procedimenti prescritti e, dunque, senza che le competenti Autorità si assumessero la responsabilità politica del taglio ai servizi così operato.

I ricorrenti in primo grado hanno dedotto – altresì - la violazione degli artt. 3 e 4 del Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, n. 1370 *“relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia”*, nonché degli artt. 17 e 19 del D.L.vo 422 del 1997 e dell’art. 14 della L.R. n. 25 del 1998,

affermando in tal senso che la Regione Veneto avrebbe inciso, anche retroattivamente, sulle compensazioni degli oneri di servizio senza stabilire in anticipo i nuovi parametri in base ai quali operare il calcolo delle compensazioni medesime attraverso la previa revisione del piano regionale del trasporto pubblico locale, come viceversa previsto nelle procedure indicate all'art. 14 della predetta L.R. 25 del 1998.

Tutti i ricorrenti in primo grado, ad eccezione di ANAV, hanno dedotto – da ultimo – l'illegittimità dei criteri in concreto utilizzati dalla Giunta Regionale per la ripartizione delle risorse, rimarcando al riguardo, sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, di violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento, l'omessa considerazione di determinati servizi (ad es. il servizio tranviario sulla linea "T1" avviato nel Comune di Venezia e affidato ad ACTV a partire dal 20 dicembre 2010: cfr. ricorso proposto in primo grado sub R.G. 930 del 2012), o comunque l'assoluta illogicità dei criteri di riparto per la quota pari al 20% dei finanziamenti stanziati (cfr. il ricorso proposto in primo grado sub R.G. 905 del 2012), in quanto svincolati da alcun riferimento alla quantità dei servizi effettivamente svolti (cfr. i ricorsi proposti in primo grado sub R.G. 1092 del 2012 e sub R.G. 1300 del 2012).

1.2. La Regione Veneto si è costituita in tutti gli anzidetti giudizi proposti in primo grado, contestando sia l'ammissibilità che la fondatezza degli assunti avversari.

1.3. Il giudice di primo grado ha disposto, nel corso dei giudizi, l'integrazione del contraddittorio per tutti i ricorsi, ad eccezione che per quello proposto sub R.G. 1299 del 2012.

1.4. Con sentenza n. 317 dd. 4 marzo 2013 la Sez. I dell'adito T.A.R., previa riunione di tutti i ricorsi *"in ragione della loro evidente connessione oggettiva"* e previa reiezione delle varie eccezioni formulate in via preliminare dalla Regione Veneto, li ha integralmente accolti con conseguente annullamento di tutte le predette

deliberazioni della Giunta Regionale, richiamandosi – tra l'altro – alla propria sentenza n. 984 dd. 12 luglio 2012, resa su omologa fattispecie e nei riguardi di quasi tutte le parti del presente processo.

Lo stesso giudice ha – altresì – reputato *“equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite, in considerazione della complessità e della novità delle questioni di diritto affrontate”*.

2.1. Con l'appello in epigrafe la Regione Veneto chiede ora la riforma di tale sentenza, reiterando le seguenti eccezioni preliminari riguardanti i diversi ricorsi proposti in primo grado:

1) inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere relativamente alla riduzione complessiva del finanziamento (per il ricorso principale e per i motivi aggiunti proposti sub R.G. 930 del 2012 da ACTV, relativamente ai motivi da 1 *usque* 9 di ciascun ricorso; per il ricorso principale per i motivi aggiunti proposti sub R.G. 1299 del 2012 da A.N.A.V. unitamente a ACTT, ATM, CTM, APS Holding, ATV, FTV e Busitalia - Sita Nord; per il ricorso principale e per i motivi aggiunti proposti da AIM sub R.G. 1300 del 2012, relativamente ai motivi da 1 *usque* 8 di ciascun ricorso; per il ricorso principale e per i motivi nn. 1 e 2 del ricorso per motivi aggiunti proposti sub R.G. 905 del 2012 dal Comune di Venezia; per il ricorso principale e per i motivi da 1 *usque* 8 del ricorso per motivi aggiunti proposti sub R.G. 1092 del 2012 dalla Provincia di Venezia);

2) inammissibilità per difetto di interesse diretto al ricorso in capo alle imprese di trasporto (per i ricorsi presentati dall'A.N.A.V. e dalle imprese sub R.G. 930 del 2012, 1299 del 2012 e 1300 del 2012);

3) inammissibilità del ricorso proposto sub R.G. 1299 del 2012 da A.N.A.V. unitamente a ACTT, ATM, CTM, APS Holding, ATV, FTV e Busitalia - Sita Nord per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un contro interessato;

- 4) mancata prova della persistenza dell'interesse al ricorso in capo a tutti i ricorrenti;
- 5) inammissibilità dei ricorsi proposti dal Comune di Venezia (R.G. 905 del 2012) e da ACTV (R.G. 930 del 2012) per abuso dello strumento processuale;
- 6) improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione.

In subordine la Regione contesta nel merito la sentenza impugnata laddove ha accolto i ricorsi proposti in primo grado laddove segnatamente si afferma che la disposta riduzione dei finanziamenti per il servizio di trasporto pubblico equivarrebbe alla riduzione dei cc.dd. “*servizi minimi*” e necessiterebbe dell'osservanza della procedura di cui all'art. 20 della L.R. 25 del 1998.

2.2. Si sono costituiti in giudizio con atti distinti: l'A.N.A.V. unitamente a ACTT, ATM, CTM, APS Holding, ATV, FTV e Busitalia - Sita Nord; AIM; ACTV; Comune di Venezia e Provincia di Venezia.

Tutte le parti appellate hanno puntualmente replicato alle censure avversarie, insistendo per la conferma della sentenza resa in primo grado.

3. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l'appello in epigrafe va accolto per quanto qui di seguito specificato.

4.2. Va opportunamente premesso che con sentenza n. 19828 dd. 14 novembre 2012 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, in una controversia che presenta profili *latu sensu* simili a quella qui trattata, che la domanda giudiziale dell'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico volta a ottenere l'adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati o forfetari, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, non



ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali la concessionaria risulta titolare di un diritto soggettivo.

La Suprema Corte è pervenuta a tale conclusione avuto riguardo al contenuto della disciplina normativa ivi applicata, ossia all'art. 6 del Regolamento 1191/69/CEE che contempla un vero e proprio *“diritto (soggettivo) alla compensazione”* (in questo senso si è anche pronunciata Cass., sez. un., 22 aprile 2013, n. 9690, relativamente alla domanda di annullamento di delibera di riparto dei fondi e conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze dovute in favore dei concessionari di servizi di autotrasporto; analogamente sez. un., n. 15216 del 2012).

Come è ben noto, a' sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. amm. il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio, nel mentre *“nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”*: il che, per l'appunto, non è avvenuto nel caso di specie.

4.3. Il primo giudice ha accolto i ricorsi proposti in primo grado richiamandosi al proprio precedente costituito dalla sentenza n. 984 dd. 12 luglio 2012, resa su omologa fattispecie e nei riguardi di quasi tutte le parti del presente processo.

La Sezione – a sua volta – non può che richiamare il proprio precedente - n. 1799 dd. 27 marzo 2013 - che ha riformato l'anzidetta sentenza n. 984 del 2012 e dichiarato inammissibili i ricorsi di primo grado.

Pertanto, anche nel presente giudizio va ribadito che:

a) il finanziamento dei servizi minimi del trasporto pubblico regionale, ossia dei servizi destinati a soddisfare i bisogni essenziali di mobilità della popolazione residente, è a carico del corrispondente livello di governo territoriale, al quale fa capo anche la corrispondente funzione di definizione e programmazione: il che,

per quanto segnatamente attiene la Regione Veneto, si ricava dal combinato degli artt. 1, comma 2, lett. d), 4, comma 2, 7, comma 1, lett. d), della L.R. 25 del 1998 con riguardo al finanziamento, nonché dagli artt. 20 e 21 della legge regionale medesima per quanto concerne la programmazione e l'organizzazione dei servizi;

b) a' sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. e) e dell'art. 27 della L.R. 25 del 1998 la Regione è competente per la fissazione delle tariffe per tali servizi, nel mentre gli artt. 8 e 9 della stessa legge regionale demandano alle Province e ai Comuni la stipula dei contratti aventi ad oggetto - rispettivamente - i servizi minimi relativi alle reti extraurbane ed interregionali, ovvero alle reti urbane;

c) all'autonomia decisionale delle Province e dei Comuni è inoltre attribuita l'attivazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi, con onere finanziario a carico degli stessi;

d) dall'esame del Regolamento (CE) n. 1370/2007 si trae conferma che la disciplina ora descritta risulta funzionale ad una trasparente, equa e non distorsiva tutela della concorrenza mediante la compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese incaricate dello svolgimento del servizio di trasporto pubblico, nell'ambito di contratti di servizio, stipulati con gli enti affidanti e nei quali siano enunciati con chiarezza gli obblighi inerenti la gestione di questo (cfr. art. 4 del Regolamento cit.);

e) l'assolvimento dei servizi minimi, in quanto corrispondenti ai bisogni fondamentali di mobilità della popolazione - e, dunque, ai livelli essenziali delle prestazioni afferenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, comma 2, lett. "m", Cost. - è garantito dal finanziamento pubblico, al quale fa coerentemente capo anche la definizione dell'offerta al pubblico di tali servizi;

e) l'assolvimento dei servizi stessi è assicurato attraverso operatori privati ma, attenendo l'attività di questi ultimi ad esigenze fondamentali della persona, la

legislazione di settore fa sì che le condizioni economiche in cui gli imprenditori privati sono chiamati ad operare sia chiaro e prevedibile;

4.4. Ciò posto, le assegnazioni dei fondi regionali impugnate, adottate a' sensi dell'art. 32 della L.R. 25 del 1998, altro non costituiscono che prese d'atto dello stanziamento regionale in bilancio; ossia, e più precisamente, l'assegnazione dei fondi costituisce sotto il profilo contabile l'atto di impegno dei fondi stanziati in bilancio, con la conseguenza che l'assegnazione medesima non può eccedere l'ammontare dei fondi stessi: e se così è, la lesione delle posizioni degli enti pubblici affidanti e delle imprese affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale discende indefettibilmente (ed esclusivamente) dalla riduzione delle risorse finanziarie destinate in bilancio per tale aggregato di spesa, e non già dalla successiva assegnazione.

Un interesse ad agire in sede giurisdizionale amministrativa non può pertanto reputarsi sorto con l'adozione dei provvedimenti della Giunta Regionale qui impugnati proprio in quanto meramente e necessariamente applicativi delle manovre legislative di bilancio che hanno determinato l'ammontare dei finanziamenti a disposizione; e risulta altrettanto assodato che innanzi al giudice amministrativo l'interesse a ricorrere sia dei soggetti affidanti i servizi, sia dei soggetti affidatari non può, all'evidenza, appuntarsi sullo stanziamento di bilancio, stante il valore formale di legge dell'atto con il quale esso viene approvato; né per i medesimi soggetti è ravvisabile un interesse ad impugnare il provvedimento giuntale di impegno e destinazione dello stanziamento contemplato nel bilancio regionale, e cioè i provvedimenti impugnati in questa sede, posto che da un lato essi comunque recano l'effetto favorevole di sovvenire alle loro esigenze finanziarie, e che dall'altro - e soprattutto - il loro annullamento assodatamente non farebbe conseguire ai soggetti anzidetti il risultato, da loro sperato, di incrementare la propria dotazione finanziaria: e ciò proprio in quanto la statuizione

di questo giudice lascerebbe comunque inalterato lo stanziamento di bilancio approvato in sede legislativa.

In definitiva, la caducazione delle delibere impugnate non è *ex se* in grado di soddisfare in via immediata e diretta l'interesse pretensivo degli originari ricorrenti sia in relazione alla riduzione degli oneri minimi di servizio pubblico, sia in relazione al pagamento di maggiori contribuit, occorrendo in ogni caso sollecitare l'esercizio di poteri propulsivi della regione superandone l'inerzia in ordine alla convocazione della conferenza di servizi indispensabile per apportare le agognate variazioni di bilancio.

Né va sottaciuto che il difetto di interesse di tutti i ricorrenti va ravvisato anche con quanto già a suo tempo evidenziato dalla Sezione con l'anzidetta sua sentenza n. 1799 del 2013 e che si ravvisa anche nelle fattispecie qui trattate: ossia che nella generalità dei casi a fronte dei minori finanziamenti disposti dalla Regione si riscontrano minori percorrenze e che, comunque, non sono state dedotte situazioni di insolvenza da parte dei soggetti affidanti nei confronti di quelli affidatari.

Va pure rimarcato che, ferma restando l'assorbenza della considerazione di fondo anzidetta – ossia l'intrinseca valenza non lesiva dei provvedimenti qui impugnati in quanto meramente applicativi delle norme legislative di bilancio – tutti i ricorsi proposti in primo grado scontano una sostanziale indeterminatezza, nonché un *deficit* probatorio di fondo posto che non risulta quantificato l'esatto importo al quale ogni soggetto affidante e affidatario avrebbe avuto diritto: e, in tal senso, l'affermazione di una generica e (giova ribadire) del tutto indimostrata necessità del ripristino dell'ammontare del finanziamento in misura pari a quella accordata nel 2010 o nel 2011 rimane una mera petizione di principio a fronte della riduzione del servizio ovvero dell'aumento delle tariffe e, più in generale, delle mutate condizioni

nelle quali il servizio è stato comunque disimpegnato e remunerato con le risorse finanziarie rese in concreto disponibili dal legislatore regionale.

5. Attesa la complessità delle questioni trattate e il particolare andamento del processo nei due gradi di giudizio, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensati tra tutte le parti.

Va, peraltro, disposta la rifusione a favore della Regione Veneto della somma corrisposta a' sensi dell'art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 a titolo di contributo unificato per il presente grado di giudizio, ponendo il relativo obbligo in solido a tutte le parti appellate; viceversa, le somme corrisposte per il medesimo titolo nel giudizio di primo grado dalle parti ivi ricorrenti sono dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie (ricorso: 6595 del 2013) e – per l'effetto – in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibili i ricorsi proposti in primo grado (ricorsi: R.G. 905 del 2012, 930 del 2012, 1092 del 2012, 1299 del 2012 e 1300 del 2012).

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Dispone la rifusione a favore della Regione Veneto della somma corrisposta a' sensi dell'art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 a titolo di contributo unificato per il presente grado di giudizio, ponendo il relativo obbligo in solido a tutte le parti appellate e dichiara irripetibili le somme corrisposte per il medesimo titolo nel giudizio di primo grado dalle parti ivi ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)